
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORSANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Reconventio reconventionis

Nel giudizio di cognizione ordinario, che si instaura con la proposizione di una domanda mediante atto di citazione, l'attore non può proporre domande diverse rispetto a quelle originariamente formulate nell'atto di citazione, trovando peraltro tale principio una deroga nel caso in cui, per effetto di una domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, l'attore venga a trovarsi, a sua volta, in una posizione processuale di convenuto, così che al medesimo, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, non può essere negato il diritto di difesa mediante la "reconventio reconventionis".

Tribunale di Padova, sezione seconda, sentenza del 19.01.2015

...omissis....

L'avv. zzzz ha agito nei confronti del cliente Ezza. per ottenere il pagamento del compenso professionale per l'attività svolta in favore della società convenuta in alcune vertenze civili nel corso degli anni 1997-1999. L'attore affermava di aver inutilmente chiesto il versamento del compenso in via stragiudiziale e che a fronte del mancato pagamento si era visto costretto ad adire questo Tribunale.

La società Ezzz si è costituita eccependo la prescrizione del diritto vantato dall'attore ed, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'attore al risarcimento del danno patito a seguito della soccombenza nel procedimento n. rg 3588/99 a causa dell'inadempimento dell'avvzzzzz

Parte attrice, a seguito delle difese e della domanda riconvenzionale svolte dalla convenuta, aveva formulato, quale reconventio reconventionis, la domanda di pagamento delle prestazioni maturate nel procedimento n. rg zzzzz

La causa è stata istruita attraverso la produzione documentale e, a seguito di rassegnazione a questo giudice, decisa all'odierna udienza.

Deve essere rigettata l'eccezione sollevata dal convenuto di prescrizione - in sede di note difensive precisato prescrizione ex art. 2956 c.c. - essendo trascorsi oltre tre anni dal compimento della prestazione professionale. L'art. 2959 c.c. prevede che "l'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta".

La parte convenuta, da un lato, ha eccepito la prescrizione presuntiva del credito oggetto del giudizio, dall'altro però ha contestato il credito, così implicitamente ammettendo che l'obbligazione non è stata estinta.

La Suprema Corte infatti ha stabilito che: "L'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento diretto o indiretto del debitore che importi, sia pure implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione da lui assunta non sia stata estinta".

Gli ulteriori motivi sollevati dalla convenuta attengono all'assenza totale d'informazioni in ordine alla causa civile nell'ambito della quale l'avvocato Q. ha assistito la cliente. E. s.p.a. afferma " di non essere a conoscenza delle ragioni del mancato recupero posto che controparte non ha mai comunicato alla E. s.p.a. nè tantomeno ha trasmesso copia dei relativi atti e documenti" (cfr. comparsa di costituzione pg. 2).

Occorre rilevare che è ben poco verosimile che fra legale e cliente non vi sia stato alcun contatto perché diversamente, il legale non sarebbe stato portato a conoscenza dei fatti necessari per impostare una qualsiasi strategia difensiva di recupero del credito vantato dalla zzzzzzSe è incontestato che l'avv.zzz abbia seguito le procedure monitorie ed esecutive depositando una serie di atti e partecipando alle udienze, dei contatti con la cliente vi devono essere necessariamente stati.

Il professionista ha prodotto documentazione inerente alle singole prestazioni svolte, mentre le contestazioni mosse dai convenuti su tali attività sono assolutamente generiche.

Per quanto concerne la domanda riconvenzionale svolta dalla parte convenuta, la corte di Cassazione ha precisato, che "ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito" (Cass., n.9917/10).

Per quanto attiene al riparto dell'onere probatorio è il cliente, che assume di aver subito un danno, a dover fornire gli elementi di prova in ordine al fondamento dell'azione proposta: la difettosa o inadeguata prestazione professionale, l'esistenza del danno ed il rapporto di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale ed il danno (Cass., n. 16846/05; Cass., n. 12354/09). Prova che nel caso in esame non è stata fornita. Si osserva, comunque, che alcuna violazione del principio del *neminem laedere* è ravvisabile nella condotta del professionista né tantomeno è a lui ascrivibile il prodursi di un pregiudizio nella sfera giuridica del convenuto, fondato su un nesso di causalità e suscettibile di risarcimento, sulla base dell'attività professionale a lui richiesta.

L'insussistenza, quindi, di ogni tipo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale dell'avvocato zzzzzz comporta l'infondatezza della pretesa, di natura risarcitoria avanzata dal convenuto.

Parte attrice alla prima udienza di comparizione ha avanzato domanda riconvenzionale di condanna del convenuto al pagamento delle somme dovute a titolo di pagamento per l'attività professionale prestata in favore del convenuto nel procedimento di cui sopra.

In relazione a tale domanda va rilevato che nel giudizio di cognizione ordinario, che si instaura con la proposizione di una domanda mediante atto di citazione, l'attore non può proporre domande diverse rispetto a quelle originariamente formulate nell'atto di citazione, trovando peraltro tale principio una deroga nel caso in cui, per effetto di una domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, l'attore venga a trovarsi, a sua volta, in una posizione processuale di convenuto, così che al medesimo, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, non può essere negato il diritto di difesa mediante la "*reconventio reconventionis*" (Cass. 3639/2009).

Nel caso in esame, la domanda avanzata dall'attore quale domanda riconvenzionale da ritenersi ammissibile in quanto conseguenza della domanda riconvenzionale svolta dal convenuto e, alla luce della documentazione prodotta, risulta meritevole di accoglimento anche in considerazione del fatto che trattasi di attività non contestata da controparte.

In ordine poi alla quantificazione degli importi richiesti, la parcella dell'avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità, pertanto le "voci" in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal Giudice (Cassazione n.14699/10).

Nel caso di specie, nessuna contestazione è stata avanzata nel presente giudizio da parte convenuta, a ciò deve aggiungersi che l'importo relativo agli onorari, risulta calcolato in riferimento alle tariffe vigenti all'epoca in cui la prestazione è stata svolta.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la domanda dell'attore merita accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice (art. 5 D.M.10 marzo 2014, n. 55).

p.q.m.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di Euro 9.016,14 oltre interessi dalla costituzione in mora sino al saldo;

rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto come svolta nei confronti di parte attrice;

condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di Euro 5.158,72 oltre interessi di legge dalla costituzione in mora sino al saldo;

condanna parte convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attore liquidate per spese in Euro 180,50 compensi in Euro 4.835,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Padova, il 19 gennaio 2015.

Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2015.